

AREA AMBIENTE E MOBILITA' UO AMBIENTE

Determinazione nr. 866
Proposta nr. 704 Del 04/04/2013

Trieste 04/04/2013

Oggetto: Autorizzazione di carattere generale per impianti di "Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno" ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ", così come modificato dal D.Lgs. D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ed in particolare la parte V recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Considerato che all'art. 272 comma 2 del predetto D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è prevista la possibilità, entro il termine di 5 anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, che l'autorità competente adotti apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

Considerato che ai sensi dell' art. 272 comma 2, terzo capoverso, del D.Lgs. 152/06 l'autorità competente può adottare tali autorizzazioni generali per gli impianti e le attività in deroga di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06;

Visto che il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 prevede, fra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisca i requisiti generali della domanda di adesione e possa prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie autorizzate;

Visto l'art. 3 della L.R. n. 16 /2007, secondo cui, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 24/2006 sono di competenza delle Province, fra l'altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del D.Lgs. 152/2006 (lettera c) e le funzioni relative all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti (lettera d);

Rilevato che gli impianti e l'attività di torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno sono inclusi nell'elenco degli impianti ed attività in deroga di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06, per i quali l'autorità competente – e quindi la Provincia – può adottare autorizzazioni di carattere generale;

Ritenuto di adottare l'autorizzazione generale per gli impianti e le attività di **torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/giorno** in quanto sono indicati al punto i) dell'elenco di PARTE II dell'Allegato IV alla PARTE V del D. Lgs. 152/06;

Considerato che i gestori degli impianti e delle attività in cui è effettuata la torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/giorno già autorizzati in via ordinaria ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 o ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i., possono aderire all'autorizzazione di carattere generale se conformi ai requisiti tecnici indicati nell'autorizzazione stessa;

Ritenuto opportuno fare riferimento, in attesa di specifici decreti ministeriali che fissino i limiti di emissione per le autorizzazioni generali, ai valori limite di emissione di cui all'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e alle migliori tecniche disponibili per le emissioni convogliate e alle disposizioni dell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e alle migliori tecniche disponibili per il contenimento delle emissioni diffuse;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 107 che stabilisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza degli Enti Locali;

Letta la deliberazione n. 16/G dd. 02.02.2009 con la quale, nel prendere atto della necessità di procedere ad una semplificazione degli adempimenti burocratici, la Giunta ha dato espresso mandato al dirigente del servizio ambiente di procedere alla emanazione delle c.d. autorizzazioni generali in tutti i campi ove ciò sia tecnicamente possibile e compatibile con l'ambiente;

Visto l'art. 46 dello Statuto della Provincia di Trieste, secondo cui “competono ai Dirigenti in via esclusiva l'adozione di tutti gli atti amministrativi della Provincia ancorché discrezionali che impegnano l'Ente anche verso l'esterno (comma 4 lettera a)) e l'adozione di tutti gli atti che non siano espressamente riservati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo della Provincia o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore generale di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comma 4 lettera d)).

Accertato che la Regione, quale autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera sino al 2007 non ha emanato autorizzazioni generali per le attività di torrefazione;

Preso atto che la stessa Regione con l'art. 3 della L.R. n. 16 del 18 Giugno 2007, ha stabilito che sono di competenza delle Province, fra l'altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti “nuovi e da impianti già esistenti”;

DETERMINA

Art. 1

Di adottare l' "autorizzazione a carattere generale", ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, per gli impianti e le attività di **torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/giorno** disciplinata in base all'Allegato I del presente provvedimento.

I gestori degli impianti e/o delle attività interessati possono aderirvi secondo le modalità ed i tempi specificati negli articoli seguenti.

L' Allegato 1 (Allegato tecnico) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

La Provincia può negare, con esplicito provvedimento, l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

Art. 3

La presente autorizzazione generale non si applica - e dovrà pertanto essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 in procedura ordinaria – nei seguenti casi:

- nel caso in cui si emettano sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate nella Parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;
- nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto e nelle attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. n. 52 del 5 Febbraio 1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro contenuto di COV (composti organici volatili), e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- se gli impianti e le attività di cui all'Allegato 1 superano le soglie di produzione e consumo previste nella Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 (le soglie si riferiscono all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali);
- qualora gli impianti e le attività di cui all'Allegato 1 siano inclusi all'interno di impianti dove si realizzano attività non in deroga autorizzate o da autorizzare in via ordinaria.

Art. 4

I gestori degli impianti o delle attività comprese nel predetto Allegato 1, che intendono avvalersi della presente autorizzazione generale (installazione di un nuovo impianto, modifica sostanziale di impianto esistente, trasferimento di un impianto da un luogo ad un altro o nel caso del successivo articolo 6), devono presentare preventivamente richiesta di adesione alla Provincia utilizzando esclusivamente il modulo "Autorizzazione generale - Domanda di adesione", pubblicato sul sito Internet della Provincia di Trieste (www.provincia.trieste.it), da inviarsi per conoscenza anche al Comune ove hanno sede l'impianto o le attività, all'ASS n. 1 "Triestina" e all'ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Trieste. Qualora l'impianto non sia ancora installato, trascorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale da parte della Provincia di Trieste e sempre che l'Amministrazione stessa non neghi l'adesione, può essere effettuata l'installazione dell'impianto, la realizzazione della modifica sostanziale o l'avvio dell'attività.

Art. 5

I gestori degli impianti o delle attività di cui al precedente art. 4, che aderiscono alla presente autorizzazione a carattere generale, devono comunicare alla Provincia di Trieste, al Comune di competenza e all'ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Trieste e all'ASS n. 1 "Triestina", con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dell'impianto.

La messa a regime dell'impianto deve realizzarsi entro 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.

Successivamente alla messa a regime e, comunque, entro il tempo massimo di 30 giorni dalla messa a regime, devono essere effettuate misure analitiche delle emissioni.

Negli anni successivi a quello di adesione, le aziende che svolgono per gli impianti e le attività di torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/giorno dovranno eseguire, annualmente, analisi di autocontrollo.

Copia dei certificati analitici delle misure eseguite deve essere inviata, entro 60 giorni dalle date di campionamento (sia messa a regime che autocontrolli successivi), alla Provincia e all'ARPA FVG Dipartimento di Trieste.

Art. 6

I gestori di impianti ed attività esistenti che per gli impianti e le attività di torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/giorno, già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 (sia in forma espressa che tacita), possono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modulo "Autorizzazione generale - Domanda di adesione", pubblicato sul sito Internet della Provincia di Trieste, da inviarsi per conoscenza anche al Comune ove ha sede l'impianto, all'ASS n. 1 "Triestina" e all'ARPA FVG Dipartimento di Trieste, allegando, se necessario, un progetto di adeguamento.

L'adesione alla presente autorizzazione generale comporta, per i soggetti interessati, la decadenza dell'autorizzazione precedentemente rilasciata dalla Regione e, purché tempestiva, consente ai soggetti stessi (gestori) di continuare l'esercizio dell'impianto o dell'attività nel rispetto del presente provvedimento, salvo l'eventuale necessità di adeguamento e sempre che la Provincia non neghi l'adesione.

Per tali soggetti, il tempo di adeguamento alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dal presente provvedimento e dal relativo allegato è di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte della Provincia.

Art. 7

I gestori di impianti e/o attività esistenti di cui al precedente art. 6, entro 30 giorni dalla data di adeguamento alle prescrizioni della presente autorizzazione di carattere generale, devono effettuare misure analitiche delle emissioni.

Negli anni successivi a quello di adesione, le aziende che svolgono per gli impianti e le attività di torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 Kg/giorno dovranno eseguire, annualmente, analisi di autocontrollo.

Copia dei certificati analitici delle misure eseguite deve essere inviata, entro 60 giorni dalle date di campionamento (sia messa a regime che autocontrolli successivi), alla Provincia di Trieste e all'ARPA FVG Dipartimento di Trieste.

Art. 8

Gli Enti e le Imprese che presentano domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale devono rispettare i requisiti tecnici ed adempiere alle prescrizioni di cui all'Allegato 1.

Art. 9

Ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore dell'impianto o dell'attività intenda realizzare deve essere comunicata alla Provincia di Trieste, al Comune ove ha sede l'impianto, all'ASS n. 1 "Triestina" e all'ARPA FVG - Dipartimento Provinciale di Trieste.

Nel caso in cui la Provincia non si esprima entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.

E' fatto salvo, in ogni caso, il potere della Provincia di esprimere il proprio parere nei sei mesi successivi alla data di ricezione della comunicazione.

Art. 10

Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta interessata deve essere comunicata alla Provincia di Trieste ed al Comune ove ha sede l'impianto, all'ASS n. 1 "Triestina" e all'ARPA FVG - Dipartimento Provinciale di Trieste.

L'eventuale cessazione dell'attività deve essere comunicata tempestivamente alla Provincia di Trieste, al Comune, all'ASS n. 1 "Triestina" e all'ARPA FVG - Dipartimento di Trieste; dalla data di ricevimento di tale comunicazione, da parte della Provincia, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il soggetto interessato.

In caso di subentro nella gestione dell'impianto o delle attività da parte di soggetti terzi, il gestore subentrante dovrà presentare preventivamente al subentro una nuova domanda di adesione alla presente autorizzazione alla Provincia di Trieste, da inviarsi per conoscenza anche al Comune ove ha sede l'impianto o le attività, all'ASS n. 1 "Triestina" e all'ARPA FVG Dipartimento di Trieste. Il gestore subentrante potrà continuare, nel rispetto della presente autorizzazione di carattere generale, l'esercizio dell'impianto o della attività purché l'impianto o le attività rimangano invariati. Dalla data di presentazione della nuova adesione, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il gestore cedente.

Art. 11

La Provincia può richiedere in qualsiasi momento, ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, la documentazione integrativa e gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

La Provincia può verificare in qualunque momento il rispetto dei requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale.

La Provincia può negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o revocarla qualora i requisiti vengano a modificarsi.

Art. 12

La presente autorizzazione generale ha validità di 15 anni dalla data della sua pubblicazione. In caso di rinnovo della stessa, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore presenta, entro 60 giorni dalla adozione della nuova autorizzazione generale, domanda di adesione corredata, se necessario, da un progetto di adeguamento e se l'Amministrazione Provinciale non nega l'adesione.

Art.13

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

Art.14

I contenuti del presente provvedimento e del relativo allegato potranno essere modificati a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legati alla tutela dell'ambiente e della salute.

Art. 15

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nel suo allegato comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 del D.Lgs. 152/2006 nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 del Decreto stesso.

Art.16

Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera.

Art. 17

La presente autorizzazione a carattere generale viene pubblicata all'Albo e sul sito Internet della Provincia di Trieste (www.provincia.trieste.it).

Art. 18

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Fabio Cella

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FABIO CELLA

CODICE FISCALE: CLLFBA64C23A794P

DATA FIRMA: 04/04/2013 10:45:07

IMPRONTA: 682D979A2233E433315E54204E832C285AF64DB95FC25DA0347E3E5FF41DD03F
5AF64DB95FC25DA0347E3E5FF41DD03FDA267C516484265E488BD84382ED6CC1
DA267C516484265E488BD84382ED6CC1AC845D64F0EDE61AF66CBE452FCCFD41
AC845D64F0EDE61AF66CBE452FCCFD4142548774C0885480A4A68A461CC3855C